

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3875

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici SALVATO e BRUNO GANERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1999

—————

Norme in materia di sfruttamento della prostituzione e di
depenalizzazione delle condotte connesse al suo esercizio

—————

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito di ripetute campagne politiche e di stampa volte a criminalizzare la prostituzione e a proiettare sulle donne e sugli uomini che la esercitano la stigmatizzazione di una società sempre più insicura perchè povera di scambi relazionali, il Governo ha ritenuto di dover esercitare il proprio potere di iniziativa legislativa in materia, riconducendo il dibattito pubblico e istituzionale sui binari giusti e proponendo di affrontare prioritariamente il tema dello sfruttamento della prostituzione per come esso sovente si presenta, come una moderna forma di riduzione in schiavitù. In questa direzione il Governo propone di acquisire normativamente un orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui allo sfruttamento della prostituzione sono applicabili, quando ne ricorrano le circostanze, gli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, relativi alla riduzione in schiavitù, alla tratta e al commercio di schiavi.

Il presente disegno di legge - che riprende analoga iniziativa proposta dalla prima firmataria con le colleghe Bochicchio Schelotto e Tedesco Tatò e con i colleghi Macis e Battello nella X legislatura - intende completare un possibile quadro di revisione della normativa penale in materia di prostituzione, modificando i due articoli cardine della legge 20 febbraio 1958, n. 75, cosiddetta «legge Merlin», al fine di circoscrivere compiutamente le fattispecie «ordinarie» di sfruttamento della prostituzione, prevedendone nel contempo un lieve inasprimento di pene, relativo alla mutata percezione sociale di tale condotta anche nei casi in cui essa non avvenga attraverso vere e proprie forme di riduzione in schiavitù, e secondariamente al fine di depenalizzare compiutamente ogni condotta direttamente connessa all'esercizio della prostituzione.

L'articolo 1 del presente disegno di legge riformula l'articolo 3 della «legge Merlin», relativo allo sfruttamento della prostituzione. I suoi contenuti innovativi sono i seguenti:

1) la previsione di un inasprimento di pene edittali che passerebbero da due a tre anni di reclusione nel minimo e da sei a sette nel massimo;

2) la limitazione delle previsioni penali alle sole fattispecie chiaramente riconducibili allo sfruttamento della prostituzione, depenalizzando fattispecie improprie come quella del favoreggiamento entro cui può essere ricompresa anche la normale attività di assistenza e di mutuo aiuto di chi sia legato da legami di convivenza, familiari o amicali con la persona che esercita la prostituzione;

3) la esplicita depenalizzazione dell'ospitalità senza fini di lucro da parte di persona che esercita la prostituzione di una o più persone che esercitino la medesima attività.

L'articolo 2 modifica l'articolo 5 della «legge Merlin», depenalizzando il «libertinaggio» e vietando esplicitamente l'applicazione delle misure di prevenzione in danno delle persone che esercitano la prostituzione, ivi compresa la possibilità di procedere al fermo per il solo fatto che taluno eserciti la prostituzione.

In conclusione, si richiama l'approccio culturale che sottende il disegno di legge in oggetto. Nel solco di una lunga tradizione liberale, non crediamo che compito dello Stato sia quello di esprimere giudizi di valore sulle condotte e le scelte di vita delle persone quando esse non siano lesive di diritti o beni fondamentali di altre persone

che l'ordinamento abbia deciso di tutelare anche tramite l'intervento della giustizia penale. Ciò giustifica la compiuta distinzione tra lo sfruttamento della prostituzione, legittimamente soggetto a sanzione penale, e l'esercizio della medesima, che si chiede venga compiutamente depenalizzato. Quanto al disvalore che larga parte della società

attribuisce pubblicamente alla commercializzazione dei rapporti sessuali, esso va affrontato alla radice, nella cultura profonda della nostra società, da una parte superando i falsi moralismi di cui troppo spesso siamo partecipi, dall'altra mettendo in discussione i modelli di sessualità maschile che giustificano l'esistenza stessa della prostituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *1.* È punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1 a 12 milioni di lire:

a) chiunque gestisce, dirige, amministra o controlla l'esercizio della prostituzione altrui;

b) chiunque, con violenza o minaccia o con abuso di autorità, induce taluno alla prostituzione o induce chi esercita la prostituzione a farlo partecipe del profitto della propria attività;

c) chiunque, anche senza violenza o minaccia, induce alla prostituzione, o impedisce che desista dal prostituirsi, una persona di età minore, o in stato di tossicodipendenza o in condizioni di *handicap* psichico, ovvero la induce a farlo partecipe del profitto della propria attività.

2. La pena di cui al comma 1 è diminuita fino alla metà, se i fatti preveduti dalla lettera *b)* del comma stesso sono commessi senza violenza o minaccia. La stessa pena si applica a chi favorisce la prostituzione altrui allo scopo di parteciparne al profitto.

3. La pena di cui al comma 1 è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dalla lettera *c)* del comma stesso sono commessi con violenza o minaccia.

4. Non costituisce reato ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'ospitalità senza fini di lucro, da parte di persona dedita alla prostituzione, di una o più persone che esercitino la medesima attività, seppure vi sia condivisione di beni e servizi.

5. Sono abrogati gli articoli da 531 a 536 del codice penale».

Art. 2.

1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Non può procedersi all'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per il fatto che una persona eserciti la prostituzione. I provvedimenti adottati per tale motivo sono revocati e perdono comunque ogni efficacia.

2. Non può parimenti procedersi al fermo, all'accompagnamento in un ufficio di pubblica sicurezza o ad altra forma di limitazione della libertà personale per il fatto che taluno eserciti la prostituzione.

3. In ogni caso non può ordinarsi la visita sanitaria per i motivi di cui al presente articolo».

